

STATUTO SOCIALE
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Costituzione

1.1 - È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "**SESTA LAB S.r.l. unipersonale**", totalmente partecipata dal Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche (Co.Svi.G.) S.C. a R.L..

Articolo 2 - Sede

2.1 - La società ha sede nel Comune di Radicondoli (SI), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice civile.

2.2 - L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Durata

3.1 - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1 - La società ha per oggetto l'attività di ricerca e di promozione dello sviluppo tecnologico nel settore energetico e in ambiti ad esso correlati, da svolgersi sia in Italia che all'estero, secondo strategie e scelte mirate alla sostenibilità e allo sviluppo di energie rinnovabili e alle altre scienze ed applicazioni ad esse ausiliarie, per proprio conto o a supporto a terzi.

In particolare, per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può, fra l'altro:

- sviluppare collaborazioni con centri di ricerca, università e imprese;
- svolgere il ruolo di aggregatore di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire e completare opportunità di sviluppo tecnologico, siano esse di natura pubblica che privata;
- promuovere proprie iniziative in contesti internazionali di natura accademica, istituzionale e commerciale;
- progettare, realizzare e commercializzare macchinari ed impianti industriali di qualsiasi tipo e genere;
- mantenere i propri impianti e macchinari direttamente e/o attraverso terzi;
- contribuire al trasferimento tecnologico e alla crescita tecnica e occupazionale, soprattutto locale;
- svolgere attività di formazione, aggiornamento e sperimentazione in campo tecnologico;
- valorizzare le capacità tecniche e professionali sviluppate anche mediante il loro utilizzo in settori tecnologici diversi

da quello principale.

4.2 - La società potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale e comunque in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale e sempre quale stabile investimento e non ai fini del collocamento delle medesime presso il pubblico.

4.3 - La società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni o rappresentanze inerenti alla propria attività, con e senza deposito, e potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi.

Potrà pertanto cedere e/o acquisire in affitto e/o in proprietà aziende con oggetto analogo al proprio o rami di esse, contrarre mutui e conti correnti ipotecari. Potrà rilasciare ad altri e/o acquisire la concessione per lo sfruttamento economico di marchi di prodotto, di sistema e/o know-how, nonché licenze d'uso di qualsiasi genere e specie, compiere ricerche di mercato ed elaborazione dati per conto proprio o terzi.

4.4 - Tutte le attività sopra elencate devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare, le attività di natura finanziaria strumentali devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia e comunque mai nei confronti del pubblico.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 - Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (un milione).

5.2 - Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.3 - La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

5.4 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta al Socio unico il diritto di sottoscriverlo, salvo espressa rinuncia, con conseguente apertura della società all'ingresso di nuovi soci.

5.5 - Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento. In

mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.6 - Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.7 - In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere oMESSO il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo, qualora consti il consenso del Socio unico. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

5.8 - Il Socio unico può eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni fiscali, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia bancaria e creditizia. I versamenti del Socio unico a favore della società sono, di norma, infruttiferi, salvo diversa determinazione da adottarsi con apposita decisione.

5.9 - Per il rimborso dei finanziamenti del Socio unico trova applicazione l'articolo 2467 Codice civile.

5.10 - I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Articolo 6 - Quote di partecipazione e titoli di debito

6.1 - Le quote di partecipazione sono nominative ed il loro trasferimento, per atto tra vivi, è disciplinato dalle disposizioni di legge. Il trasferimento di partecipazione per atto tra vivi avrà effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione dell'atto relativo presso il competente Registro delle Imprese.

6.2 - Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice civile.

6.3 - La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'art. 2483 Codice civile. La delibera determinerà il valore nominale e le caratteristiche di ciascun titolo, i limiti e le modalità dell'emissione, le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, con particolare riferimento al diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi ed alla circostanza se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento della società. La relativa delibera è di competenza dell'Assemblea ed è assunta con le maggioranze qualificate previste per la modifica dello Statuto.

Articolo 7 - Principi di gestione

7.1 - Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società:

- a) opera in modo da assicurare elevati livelli di qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di universalità, socialità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e private gestite;
- b) svolge le attività indicate nell'oggetto sociale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, sia direttamente, che in affidamento in tutto o in parte ad altri soggetti;
- c) stabilisce con regolamento interno i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- d) non può corrispondere al personale dirigente indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e non può stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del Codice civile;
- e) non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. L'eventuale partecipazione a tali comitati deve avvenire senza oneri a carico della società.

Articolo 8 - Controllo del Socio unico

8.1 - Al fine di consentire al Socio unico di esercitare il controllo sulla società, l'Organo amministrativo è tenuto a:

- a) predisporre annualmente un documento programmatico triennale delle attività societarie elaborato tenendo conto delle indicazioni di massima fornite dal Socio unico, con indicazione dei dati e delle informazioni su base annuale, nel quale siano esplicitati:
 - gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati dal Socio unico all'Organo amministrativo;
 - le scelte strategiche che dovranno essere attuate dall'Organo amministrativo per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
 - i programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di incarichi esterni;
 - indirizzi in merito alle spese di funzionamento della Società, ivi comprese quelle per il personale.

Al documento programmatico triennale devono essere allegati lo stato patrimoniale previsionale, il conto economico previsionale ed il piano finanziario previsionale, relativi al periodo di riferimento.

Il documento programmatico triennale, corredato dei relativi allegati, deve essere preventivamente inviato dall'Organo amministrativo al Socio unico almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del bilancio d'esercizio e presentato per la sua approvazione contestualmente a tale documento consuntivo;

b) redigere ed inviare al Socio unico entro il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno una relazione sugli esiti della verifica dello stato di attuazione delle attività programmate e del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, allegando la situazione economico-patrimoniale della società alla data di riferimento;

c) inviare al Socio unico la proposta di bilancio d'esercizio, corredata dei relativi allegati, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

8.2 - L'Organo amministrativo è tenuto a favorire incontri periodici volti ad agevolare l'attività di controllo da parte del Socio unico.

8.3 - Il Socio unico ha accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, garantendo la riservatezza dei dati e delle informazioni.

8.4 - È sempre consentito al Socio unico chiedere per iscritto alla società informazioni in merito all'andamento della gestione e alle relative prospettive, alle quali l'Organo amministrativo è tenuto a rispondere per iscritto entro i successivi 15 (quindici) giorni. Sono fatti salvi ulteriori diritti, facoltà e poteri riconosciuti al Socio unico negli eventuali contratti stipulati con la società e dalla legge.

Articolo 9 - Organi della Società

9.1 - Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- l'Organo amministrativo;
- l'Organo di controllo.

9.2 - È vietato istituire organi diversi da quelli indicati al comma precedente.

DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 10 - Decisioni dei soci

10.1 - Il Socio unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti su cui esso stesso intende deliberare o che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

10.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza del Socio unico:

- a) l'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) l'emissione di titoli di debito;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la decisione di scioglimento e liquidazione della società, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

10.3 - Oltre alle materie previste al comma precedente, sono riservate alla competenza esclusiva del Socio unico:

- a) l'approvazione del documento programmatico triennale di cui all'art. 8, comma 1 let. a) del presente Statuto;
- b) la scelta della forma dell'Organo amministrativo;
- c) la determinazione dei compensi degli amministratori;
- d) l'espressione di indirizzi all'Organo amministrativo in merito alla nomina di direttori, del direttore generale, di institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- e) l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- f) la definizione di indirizzi, obiettivi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'Organo amministrativo;
- g) le prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti, nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili, di valore superiore a euro 50.000,00;
- h) la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- i) la vendita, l'acquisto, la permuta, l'acquisizione a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili di valore pari o superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola transazione, qualora non previsti nel documento programmatico triennale approvato;
- j) gli affidamenti di incarichi esterni d'importo pari o superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila) per singolo incarico, qualora non previsti nel documento programmatico triennale approvato;
- k) la decisione in ordine all'assunzione di mutui e prestiti o di concessione di prestiti di valore superiore a euro 300.000,00 (trecentomila), ad esclusione dei prestiti per elasticità di cassa e di quelli previsti nel documento programmatico triennale approvato;
- l) l'emissione di titoli di debito;
- m) le altre materie ad essa attribuite da disposizioni di legge o dal presente Statuto.

10.4 - Le decisioni del Socio unico devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 11 - Assemblea

11.1 - L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

11.2 - L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, al Socio unico ed agli altri eventuali aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato al socio unico o al titolare di un diritto reale che attribuisce il diritto di voto, sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto, esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il competente Registro delle Imprese. L'avviso di convocazione può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro

mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.3 - Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

11.4 - In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli Amministratori e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, e tutti presenti sono informati sugli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla loro trattazione. Se gli Amministratori e i componenti l'Organo di Controllo non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 12 - Svolgimento dell'Assemblea

12.1 - L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

12.2 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

12.3 Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea.

12.4 - Il socio unico interviene in Assemblea per il tramite del suo legale rappresentante. Quest'ultimo può farsi rappresentare per delega scritta, da conservare agli atti della società. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, ha effetto anche per le eventuali ulteriori sedute.

Articolo 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

13.1 - L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dal precedente art. 10.2 punti d), e), f) e g) per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

13.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

13.3 - Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello Statuto deve essere redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14 - Organo amministrativo

14.1 - La società deve essere amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, che riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e solo qualora sia consentito dalla normativa vigente, l'Assemblea può disporre, con deliberazione adeguatamente motivata, che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

14.2 - L'Organo amministrativo è nominato dall'Assemblea, resta in carica tre esercizi, è rieleggibile e non può essere composto né da dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che partecipano al capitale del socio unico, né da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, né da amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite a questi ultimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

14.3 - I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza.

14.4 - Nella scelta dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

14.5 - Qualora ricorrano i presupposti per l'adozione dell'Organo amministrativo in forma collegiale ai sensi del precedente comma 1:

- il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente;
- le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate sempre mediante deliberazione collegiale;
- è possibile attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;
- la previsione della carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- non è consentito corrispondere gettoni di presenza o premi

deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e corrispondere trattamenti di fine mandato;

- ove venga meno la maggioranza degli amministratori in carica si intenderà decaduto l'intero Consiglio di amministrazione.

14.6 - La revoca o la sostituzione dei componenti dell'Organo amministrativo è di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Articolo 15 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

15.1 - Nel caso in cui la società sia amministrata da un organo collegiale, il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente di norma presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso spedito, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nei casi di urgenza adeguatamente motivati, la convocazione deve essere effettuato almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

15.2 - Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

15.3 - Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16 - Poteri e doveri dell'Organo amministrativo

16.1 - L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente all'Assemblea.

16.2 - Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un solo amministratore delegato. L'amministratore delegato può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione.

16.3 - Nel caso di nomina di più Amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi solo in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

16.4 - L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, previo atto d'indirizzo dell'Assemblea;

16.5 - L'Organo amministrativo è tenuto ad adottare specifici

programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, dando conto di quanto effettuato e dei relativi risultati nella relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio. Qualora emergano, nell'ambito di tali programmi, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'Organo amministrativo deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice civile. Non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte del Socio unico, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico e finanziario della società.

Articolo 17 - Rappresentanza della società

17.1 - La firma e la legale rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione.

17.2 - La rappresentanza sociale spetta anche all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti della delega, e agli eventuali direttori, institori e procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo amministrativo nell'atto della nomina.

17.3 - La rappresentanza della società in liquidazione spetta al Liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 18 - Compensi

18.1 - All'Amministratore unico o ai membri del Consiglio di amministrazione può essere riconosciuto al momento della nomina un compenso economico annuo onnicomprensivo non superiore a quello determinato con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche o da altre società a controllo pubblico.

18.2 - L'Assemblea può decidere al momento della nomina dell'Organo amministrativo di riconoscere una parte del compenso in misura variabile, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, da commisurare ai risultati raggiunti dalla società, fermo restando che in caso di risultati economici e/o finanziari negativi attribuibili alla responsabilità dell'Organo amministrativo, la parte variabile del compenso non può essere corrisposta.

18.3 - Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le ragioni del loro ufficio, adeguatamente documentate.

18.4 - È vietato corrispondere agli amministratori indennità di fine mandato e gettoni di presenza o premi di risultato deliberati

dopo lo svolgimento dell'attività.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 19 - Organo di controllo

19.1 - Con decisione dell'Assemblea è nominato obbligatoriamente l'Organo di controllo, che può essere costituito alternativamente dal Collegio sindacale o da un Sindaco unico.

19.2 - Il Sindaco unico deve possedere gli stessi requisiti richiesti per i membri del Collegio sindacale, dura in carica lo stesso tempo e svolge le stesse funzioni del Collegio sindacale.

19.3 - In caso di nomina del Collegio sindacale, nella scelta dei componenti deve essere garantito il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

19.4 - Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea in occasione della nomina del collegio. Tutti i sindaci devono essere regolarmente iscritti al Registro dei Revisori legali.

19.5 - I componenti del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente e sono individuati sulla base di comprovate competenze professionali.

19.6 - Il Presidente ed i membri del Collegio sindacale durano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono comunque rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

19.7 - Il compenso dei componenti il Collegio sindacale o del Sindaco unico è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo della durata dell'incarico.

19.8 - L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice civile ed esercita, di norma, anche la revisione legale della Società, osservando le disposizioni del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che nelle ipotesi in cui la normativa vigente preveda che tale revisione debba essere obbligatoriamente esercitata da un soggetto distinto.

19.9 - Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408 comma 1 del Codice civile. Delle riunioni del Collegio sindacale e delle verifiche del Sindaco unico deve redigersi verbale, che deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

19.10 - Tutti i componenti del Collegio sindacale o il Sindaco unico devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

19.11 Per le cause di ineleggibilità, decadenza e cessazione dalla

carica si applicano le disposizioni di legge in materia.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 20 - Esercizio sociale, bilancio e utili

20.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 - Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo redige la proposta di bilancio d'esercizio a norma di legge, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 8.1 let. c).

20.3 - La relazione sulla gestione è obbligatoria anche nell'ipotesi di bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata.

20.4 - Il bilancio d'esercizio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora particolari esigenze lo richiedano in relazione alla struttura ed all'oggetto della società e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge.

20.5 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio deve essere dedotta almeno una somma corrispondente al cinque per cento (5%) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La decisione dei soci che approva il bilancio d'esercizio decide sulla distribuzione degli utili o sulle modalità di copertura delle eventuali perdite.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione

21.1 - Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

21.2 - Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Codice civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

21.3 - In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice civile.

21.4 - La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter Codice civile.

21.5 - Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee

e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

21.6 - Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII LIBRO V del Codice civile.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22 - Altre previsioni

22.1 - Le riunioni dei soci e le riunioni dell'Organo Amministrativo, ovvero dell'Organo di controllo collegiale, possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché sia in grado di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

22.2 - Il Socio unico che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

22.3 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre Leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata.